

CARTA DEI DIRITTI DEL MORENTE RSA CITTÀ DI RIETI

In accordo con il COMITATO PER L'ETICA DI FINE VITA
in accordo con la CARTA DEI SERVIZI

Il rapporto tra il malato e il personale sanitario, è oggetto da tempo nel nostro Paese di critiche che provengono sia dall'opinione pubblica sia dagli addetti ai lavori. Il disagio nasce principalmente da un eccesso di tecnicismo, dalla scarsa attenzione alle esigenze delle persone malate e dal perdurare di atteggiamenti paternalistici da parte dei medici. Gli operatori, infatti, in nome di un preteso miglior vantaggio del malato, tendono a decidere per lui senza informarlo adeguatamente. E così facendo, lo privano della possibilità di operare scelte autonome riguardo ad un bene così essenziale e personale come la salute. In omaggio ad una concezione antiquata della Medicina, attenta più alla malattia che al malato, il paziente si trova declassato da soggetto ad oggetto delle decisioni che lo riguardano.

questa pratica diffusa non corrisponde alle norme che regolano il rapporto fra il paziente e l'operatore sanitario. L'articolo 32 della Costituzione, infatti, lascia libero il malato di accettare o di rifiutare le terapie e, in generale, gli interventi medici che gli vengono proposti (diritto alla autodeterminazione). Il presupposto indispensabile per una scelta autonoma e consapevole è il diritto del malato ad essere correttamente informato sulla diagnosi, sulla futura evoluzione della malattia, sulle possibili alternative diagnostiche e terapeutiche e sui loro costi e benefici (principio del consenso informato).

A TAL PROPOSITO LA RSA SANTA RUFINA ADOTTA NEL SUO REGOLAMENTO INTERNO E NELLA CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO "LA CARTA DEI DIRITTI DEL PAZIENTE MORENTE" E NE DA PIENA ATTUAZIONE.

CHI STA MORENDO HA DIRITTO:

1. A essere considerato come persona sino alla morte
2. A essere informato sulle sue condizioni, se lo vuole
3. A non essere ingannato e a ricevere risposte veritiere
4. A partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto delle sue volontà
5. Al sollievo del dolore e della sofferenza
6. A cure ed assistenza continue nell'ambiente desiderato
7. A non subire interventi che prolunghino il morire
8. A esprimere le sue emozioni
9. All'aiuto psicologico e al conforto spirituale, secondo le sue convinzioni e la sua fede
10. Alla vicinanza dei suoi cari
11. A non morire nell'isolamento e in solitudine
12. A morire in pace e con dignità



A TAL PROPOSITO LA RSA SANTA RUFINA GARANTISCE LA POSSIBILITÀ AL FAMILIARE DI ASSISTERE IL PROPRIO CONGIUNTO, ANCHE DI NOTTE, PER TUTTO IL TEMPO CHE LO RITIENE NECESSARIO AL FINE DI ASSICURARE LA VICINANZA DEI SUOI CARI, A NON MORIRE NELL'ISOLAMENTO E IN SOLITUDINE E A MORIRE IN PACE E CON DIGNITÀ

LE NORME DI RIFERIMENTO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1948)

ART. 13 - La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

ART. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'UOMO E LA BIOMEDICINA (1996)

ART. 5 - Consenso - Disciplina generale - Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e consapevole. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulla finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, ritirare liberamente il proprio consenso.

ART. 9 - Desiderata espressi anteriormente - I desiderata espressi anteriormente in ordine ad un trattamento sanitario da un paziente che, al momento del trattamento, non è in grado di manifestare la sua volontà saranno presi in considerazione.

ART. 10 - Vita privata e diritto all'informazione

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata in merito alle informazioni relative alla propria salute.
2. Ogni persona ha diritto di essere a conoscenza di ogni dato raccolto sulla propria salute.
3. In via eccezionale, la legge può prevedere, nell'interesse del paziente, limiti all'esercizio dei diritti evocati nel paragrafo 2.



CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (1998)**ART. 14 - Accanimento terapeutico**

Il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità di vita.

ART. 17 - Rispetto dei diritti del cittadino

Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

ART. 30 - Informazione al cittadino

Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.

ART. 32 - Acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

ART. 34 - Autonomia del cittadino

Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e della indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

ART. 37 - Assistenza al malato inguaribile

In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti a tutela, per quanto possibile, della qualità della vita.

Responsabile della Qualità Dott. Alessandro Latini

Cittaducale, 28/12/2018

